

**ROSSELLA LANDI**

***Advocatus, advocati: note sulla difesa al plurale***

In base all'art. 96, co. 1, c.p.p., l'imputato ha diritto a scegliere una difesa tecnica plurale. L'articolo mira ad aprire un interrogativo su contenuto ed effettività della norma, anche a fronte di una antitetica prassi che, in tema di notificazioni, sembra ridurre il secondo difensore a mera specificazione del primo.

*Advocatus, advocati: notes on the plural defense.*

*Pursuant to art. 96, co. 1, c.p.c., the accused has the right to opt for a plural legal defense. The article aims to question the meaning and effectiveness of the provision, in light of an antithetical routine procedure that, by means of notifications, tends to reduce the second lawyer to only a mere specification of the first.*

**SOMMARIO:** 1. La difesa binomiale. - 2. Una notificazione per due. - 3. Se un difensore è eurounitario. - 4. Note finali.

1. *La difesa binomiale.* Dritti al punto. *Ex art. 96, co. 1, c.p.p., «l'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia»:* esordisce così la norma di apertura del titolo dedicato ad una delle figure principe del rito penale accusatorio e condizione minima di giustizia, il difensore<sup>1</sup>.

In altri termini, allorché attinto da un procedimento penale<sup>2</sup>, un soggetto ha diritto ad investire della propria difesa tecnica avvocati di personale fiducia, nel numero massimo di due<sup>3</sup>. Che si tratti di diritto e non di obbligo è fatto palese dal significato proprio delle parole e ribadito in chiave sistematica nella misura in cui, qualora detto soggetto dovesse scegliere di non individuare un nome alla propria rappresentanza ed assistenza difensiva, sarebbe l'ordinamento a "suggerirgliene" uno d'ufficio, a norma del seguente art. 97 c.p.p. Qualora, invece, dovesse far uso di tale diritto, dalla scelta deriverebbe la facoltà di chiamare alla sua difesa tecnica un numero variabile di patrocinatori, da uno a due.

---

<sup>1</sup> Nel fraseggio di Corte cost., sent. n. 498 del 1989: «Questa è esigenza assoluta ed inderogabile perché introduce un protagonista senza il quale, specie e tanto più nel nuovo processo, esso non può, da un certo momento in poi, nemmeno proseguire».

<sup>2</sup> Anche prima dell'esercizio dell'azione penale, stante l'estensione garantita dall'art. 61 c.p.p.

<sup>3</sup> Per l'estrema chiarezza e concisione si rinvia alla analisi normativa offerta, lemma per lemma, da CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, Torino, 1990, 111.

In sintesi: un difensore, *nulla quaestio*; meno di uno, interviene la difesa d'ufficio; più di due, deve rimediarsi all'esubero<sup>4</sup>. *Quid iuris*, tuttavia, quando l'indagato o imputato chiama alla difesa esattamente due avvocati?

2. *Una notificazione per due*. Il quesito può sembrare di semplice soluzione. D'altronde lo si è appena evidenziato, il codice di rito riconosce espressamente il diritto ad una difesa plurale. Eppure, la semplicità è tale solo su carta, dovendosi segnalare che, se ogni mandato difensivo ancorché individuale e singolare sembra essere fisiologicamente connotato da qualche magagna burocratica, queste si intensificano allorché detto mandato è binomiale.

Ad esempio, non è infrequente l'insorgere di problemi procedurali in sede di avvisi e notificazioni. Ciò vale a dire, tradotto nelle categorie della difesa plurale, che le notificazioni dirette ad uno dei due titolari del mandato, talvolta, "vanno a vuoto".

L'invalidità della notifica diretta al difensore – sebbene uno di due – è idonea a menomare il diritto dell'imputato all'assistenza e alla rappresentanza difensiva, diritto che l'ordinamento garantisce mediante la comminatoria di una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, co. 1, lett. c, e 180 c.p.p. Pertanto, l'invalidità è da considerarsi sanata dalla definizione del grado di giudizio in cui l'irritualità ha avuto luogo, ove non sia stata tempestivamente eccepita dall'altro difensore.

Dell'identità di tale "altro difensore", il formante giurisprudenziale tende a dare una interpretazione estensiva che pone l'onere di formulare eccezione a carico del difensore presente, a qualsiasi titolo lo sia<sup>5</sup>. Ad essere gravato è, dunque, non solo il "secondo" difensore di fiducia, regolarmente citato, se comparso, ma altresì il suo eventuale sostituto designato d'ufficio, cui l'onere

---

<sup>4</sup> In riferimento agli artt. 571, co. 3, c.p.p. e 24 disp. att. c.p.p. Conf., Cass., Sez. un., 15 dicembre 2011, Di Cecca, Rv. 252027.

<sup>5</sup> Cass., Sez. I, 18 febbraio 2020, Iannetti, Rv. 278815-01. È dato leggere nella massima: «*Nel procedimento camerale, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza)*».

Contraria all'indirizzo nazionale dominante, Corte EDU, 9 aprile 1984, Goddi c. Italia, ric. n. 8966/80. Nella decisione, la Corte europea ha modo di riflettere sulla preparazione legittimamente attendibile da un difensore d'ufficio, nominato sul momento e dunque di norma ignaro delle caratteristiche dello specifico procedimento, soprattutto se in combinazione con l'assenza dell'assistito.

si comunica per la ridetta pretoria inferenza, addirittura anche in assenza dello stesso imputato<sup>6</sup>.

In breve, aderendo all'orientamento di legittimità ormai maggioritario, si viene ad ascrivere al difensore designato ai sensi dell'art. 97, co. 4, c.p.p. l'onere di eccepire l'invalidità della notifica instaurativa relativa ad un mandato difensivo ex art. 96 c.p.p. cui egli era, fino al momento della designazione d'ufficio, alieno di fatto e di diritto.

La conclusione non sembra condivisibile per due ordini di ragioni. In prospettiva generale, pur avendo l'istituto della difesa d'ufficio i suoi pregi e difetti, né gli uni né gli altri possono ragionevolmente annoverare una simile onniscienza<sup>7</sup>. L'ordinamento non riconosce «*a tale patrocinatore l'attitudine a sanare il vizio che ha contrassegnato il suo ingresso nel processo*»<sup>8</sup>, come argomentato da pragmatica dottrina la quale, negando che la presenza del difensore d'ufficio avalli la sanatoria dell'invalidità, esonera *a contrario* il designato dal ruolo che la giurisprudenza di legittimità intende affibbiargli. Da ciò, il secondo ordine di ragioni, di caratura nomofilattica: l'equipollenza tra il difensore a designazione officiosa ed il difensore con nomina fiduciaria è, in principio, respinta dalle Sezioni Unite, che aderiscono invece a quei canoni europei per i quali il diritto a scegliere il proprio difensore integra una delle garanzie fondamentali della difesa<sup>9</sup>.

In virtù di ciò, non avendosi equipollenza in entrata al procedimento, non può legittimamente giustificarsi l'estensione al designato ex art. 97, co. 4, c.p.p. dell'onere di formulare l'eccezione in questione nelle more del medesimo, nella misura in cui detto onere è ancorato alla impostazione che intende la difesa binomiale come «*un unico soggetto processuale, e cioè il "difensore" di cui al Titolo VII del Libro I del codice di procedura penale*»<sup>10</sup> e che in tal modo consente, allorché regolarmente convocato uno dei due titolari,

<sup>6</sup> È onere «*della parte "difesa", comunque costituita*» secondo Cass., Sez. un., 16 luglio 2009, Aprea, Rv. 244187, rappresentativa di un orientamento consolidatosi a partire da fine anni Novanta.

<sup>7</sup> Pur ricusando il ritratto che magistrale dottrina dà del difensore d'ufficio come di chi «*adempie corvées sceniche utili all'apparato, più che alla parte, tale essendo una delle forme da cui dipende la regolarità del processo*», in CORDERO, *op. cit.*, 113.

<sup>8</sup> SANTORIELLO, *Formulario del processo penale*, Torino, 2006, I, 262.

<sup>9</sup> Cass., Sez. un., 26 marzo 2015, Maritan, Rv. 263598. Nella pronuncia si evidenzia come l'omissione dell'avviso d'udienza alla difesa tempestivamente e ritualmente nominata dalla parte integri una nullità assoluta nei casi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, nonostante l'eventuale presenza in udienza di un sostituto designato ex art. 97, co. 4, c.p.p.

<sup>10</sup> Cass., Sez. un., 27 gennaio 2011, Scibè, Rv. 249651.

di presumere nota la convocazione altresì a quello dei due la cui notifica sia affetta da invalidità<sup>11</sup>.

In chiusura, è significativo notare proprio come la medesima premessa, l'unità ontologica della difesa tecnica binomiale, possa condurre ad antitetiche conclusioni. Da un lato, essa ingenera nel giudicante la presunzione - non codificata - di una osmosi quantomeno informativa tra i due diversi avvocati, dall'altro è la stessa giurisprudenza di legittimità ad affermare che intanto la manifestazione della volontà di una difesa «*poliedrica*» ha ragion d'essere, in quanto «*entrambi gli incaricati siano stati posti in grado di esercitare il loro mandato*»<sup>12</sup>, mandato la cui esplicazione, per logica, dovrebbe presupporre la validità di notificazioni e avvisi.

3. *Se un difensore è eurounitario.* Il quadro rappresentato si aggrava ulteriormente allorché uno dei due difensori nominati sia un avvocato eurounitario, ovvero un avvocato formatosi in altro Stato Membro dell'Unione europea e lì operativo<sup>13</sup>.

A titolo esemplificativo, si consideri una persona indagata, di nazionalità italiana sebbene da una vita residente in altra nazione francofona (Svizzera), che, nell'individuare chi debba incarnare la propria difesa tecnica, abbia nominato un difensore del foro domestico nel quale sono incardinate le indagini a suo carico (Italia) ed un difensore di un foro estero, selezionato per prossimità geografica e linguistica (Francia). Il procedimento apriva dunque le porte ad un avvocato di altro Stato Membro il quale, in conformità alla normativa vigente<sup>14</sup>, prima di iniziare le prestazioni giudiziali nel territorio della Repubblica, comunicava quanto di dovere al presidente dell'Ordine degli avvocati del-

---

<sup>11</sup> Cass., Sez. III, 12 marzo 2021, Domizi, n. 13277, non mass., ove si legge che la «*reciproca integrazione*» presuppone che «*gli stessi abbiano conoscenza delle rispettive nomine a prescindere e prima di quanto riportato in singoli atti processuali*».

<sup>12</sup> Cass., Sez. II, 20 ottobre 1997, Bellomo, Rv. 210593.

<sup>13</sup> Altro rispetto all'avvocato cd. stabilito. ALPA, *L'avvocato*, Bologna, 2011. Altresì, Corte giust. UE, Gran. Sez., 17 luglio 2014, Torresi, C-58/13 e C-59/13, con nota di COMI, *Osservazioni a prima lettura*, in *questa Rivista*, 2014, 3.

<sup>14</sup> Ai sensi dell'art. 9, L. 9 febbraio 1982, n. 31, *Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee*, che recepisce la Direttiva 77/249/CEE.

Ai fini del quesito giuridico, le considerazioni versate nella presente trattazione sono estensibili, in via analogica, al D. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della Direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.

la circoscrizione. Segnatamente, tra gli oneri comunicativi, l'art. 9 della L. 9 febbraio 1982, n. 31 di *Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee*, inserisce l'indicazione della residenza o del domicilio professionale (n. 1 dell'elenco) e l'indicazione di un recapito in Italia nel periodo di permanenza (n. 3).

Della nomina difensiva plurale era ritualmente resa edotta l'autorità procedente, nello specifico la Procura della Repubblica, essendo il procedimento allo stadio delle indagini preliminari. Ciononostante, alla conclusione delle medesime, l'avviso *ex art. 415 bis c.p.p.*, stando al codice di rito da «*notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore*», perveniva al solo difensore italiano e con menzione di una difesa singolare.

L'irregolarità era reiterata nella richiesta di rinvio a giudizio e tempestivamente eccepita in occasione dell'udienza preliminare nonché, rimasta inevasa, in apertura del dibattimento. Tuttavia, il giudice negava la sussistenza di una lesione sostanziale alla difesa derivante dalla pretermissione, nel nome e nei fatti, di metà della difesa tecnica<sup>15</sup>, sulla base del rilievo che l'avvocato eurounitario aveva individuato quale recapito durante la permanenza in Italia, ai sensi della citata legge n. 31 del 1982, proprio lo studio legale del codifensore. Il rigetto dell'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio argomentava che l'univoca e riassuntiva notifica, a mezzo pec, alla difesa italiana fosse idonea a surrogare alla diversa notifica al difensore straniero, il cui nome non figurava affatto negli atti che, teoricamente, gli sarebbero stati comunque validamente notificati all'indirizzo del collega individuato ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. *b*, legge n. 31 del 1982.

Per quel giudice, pertanto, non sussisteva alcun danno processuale cui rimediare.

Il ragionamento reiettivo si basava su tanto: quali condizioni per le prestazioni giudiziali del difensore eurounitario, l'art. 6 in questione chiede, alla lett. *b*, la concertazione con un difensore italiano delle prestazioni connesse con l'incarico nonché, alla lett. *c*, che il nostro assicuri i rapporti del primo con l'autorità adita, impegnandosi, nei confronti della medesima, all'osservanza

---

<sup>15</sup> A conferma di una tendenza debitamente evidenziata da VALENTINI, *Due righe sulla corrispondenza del difensore con il detenuto, ovvero del come le garanzie difensive diventano ostacolo alla difesa*, in questa *Rivista*, 2022, 2, 3, ovvero «*lo stato di assoluto degrado in cui versa un sistema giustizia che appare, ogni giorno di più, dimentico persino delle coordinate minimali degli istituti, preda di una similitudine in cui tutto equivale a tutto*».

dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti. Della disposizione il giudice dava una propria esegesi, in base alla quale la concertazione andrebbe «*all'evidenza, ben oltre la mera domiciliazione, implicando condivisione di scelte e strategie difensive, cui è sotteso un onere di informazione a cura del professionista italiano in favore del difensore appartenente a Stato estero che lo ha indicato per svolgere di concerto la prestazione*»<sup>16</sup>.

Quale corollario, al difensore italiano toccherebbe l'onere di inoltrare ogni comunicazione e avviso di interesse difensivo al collega che in quegli atti non figurino neppure graficamente, in una sorta di confusione, oltre che informativa stavolta addirittura identitaria, dei due titolari della difesa plurale. Non solo. Alla luce dell'interpretazione che si censura, il lemma concertazione vanifica *in nuce* la facoltà di avvalersi di una difesa di fiducia binomiale, se questa malauguratamente è per metà di altro Stato dell'Unione europea, nella misura in cui conferisce all'avvocato italiano la vera signoria della difesa tecnica, così delegittimando l'*Avocat* - nell'esempio svizzero - a *quisque de populo* e annichilendo l'investitura dell'interessato.

Simili conclusioni non possono che risultare opinabili, tanto sul versante del diritto eurounitario, quanto su quello processualpenalistico. In ottica europea e generale, esse minano le fondamenta di due dei *four pillars* su cui poggia l'UE, segnatamente la libertà di circolazione delle persone (avvocati) e dei servizi (assistenza e rappresentanza in giudizio). In ottica procedurale e specifica, congedare quale formale omissione la preterizione di un difensore di fiducia dagli atti informativi ed instaurativi dell'azione penale esautora la difesa europea, dando vita ad una irragionevole differenziazione tra i due titolari del mandato difensivo, nella parte in cui riconosce la facoltà di eccepire la nullità *ex art. 178, co. 1, lett. c, c.p.p.*, e di riflesso l'intero *ius postulandi*, solo a chi è iscritto ad un foro domestico.

Portando la tesi alle estreme conseguenze, l'avvocato europeo degrada a null'altro che ad accessorio esotico di una difesa marcatamente autoctona, valido forse a far numero nelle aule di giustizia, ma superfluo nell'inverare la inviolabilità della difesa, sbandierata dall'art. 24 Cost.

4. *Note finali.* Nelle conclusioni di quel giudice di merito si assisteva, in sostanza, ad un appiattimento del ruolo dell'avvocato del diverso Stato Membro

---

<sup>16</sup> Si legge nell'ordinanza dibattimentale versata in sentenza, dalla difesa europea inviata al gravame.

su quello dell'avvocato del foro italiano, giustificato dalla demandata concertazione tra i due difensori.

Le criticità di un simile appiattimento, ideologico e processuale, a prima vista relative alla sola difesa europea, contagiano invero ogni mandato difensivo binomiale che non si risolva in una comune nomina con contestuale delega a sostituto. Da ogni binomio difensivo ci si attende, infatti, un sostrato condiviso, chiamasi esso concertazione, intesa o collegialità. Tale sostrato, pur necessario, non implica tuttavia il conformismo della difesa plurale, ovvero che la strategia difensiva promani in effetti da uno solo dei difensori, con sterile adesione dell'altro. Non esiste un titolare ed una riserva, ma l'intenzionale scelta di una persona interessata da un procedimento penale di avvalersi del patrocinio di due diversi professionisti, ognuno con il proprio parere e plausibilmente la propria tattica difensiva, che deve avere occasione di condividere con l'altro nelle more del procedimento<sup>17</sup>. Altrimenti, la difesa binomiale scade in un futile lusso dove il secondo degli avvocati è mero genitivo del primo, complemento di specificazione di un mandato che resta al singolare.

In considerazione di ciò, la pretermissione del nominativo di uno dei due difensori di fiducia e gli oneri comunicativi e contestativi rimessi all'altro, a prescindere dal foro, domestico o meno, di appartenenza, si collocano in rotta di collisione con il parametro europeo del *fair trial*, tanto in relazione al diritto dell'accusato di disporre delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa, *ex art. 6, § 3, lett. b, C.E.D.U.* – nel caso di specie non solo non facilitata, ma addirittura ostacolata da notifiche dimenticate – quanto, letteralmente, in rapporto al diritto del medesimo di «*avere l'assistenza di un difensore di propria scelta*», a norma della *lett. c.* In rotta di collisione con l'esistenza stessa del diritto di scegliere di avere non uno, ma due difensori<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> GAITO, *Accusa e difesa di fronte ai nuovi istituti: problemi di scelta e strategia processuale*, in *I giudizi semplificati*, a cura di Gaito, Padova, 1989, mutua il linguaggio della scienza bellica, diversificando il termine "strategia", a connotazione globale, da quello di "tattica", afferente a scelte locali e particolari. In quella trattazione, l'Autore rigetta l'adozione dell'una o dell'altra terminologia, spurie nel contesto dell'assistenza legale, in favore del più consono sintagma "linea difensiva". La diversificazione sembra tuttavia potersi riabilitare per l'odierna questione, dove ad una ipotetica strategia difensiva, concertata tra i due esponenti del mandato, si oppone una tattica difensiva, plausibilmente propria ad ognuno ed immanente all'udienza, alla fase o al grado di giudizio, pertanto condivisibile solo in tali occasioni, dalle quali un difensore non può e non deve essere aprioristicamente estromesso da una notifica singolare ad un mandato binomiale.

<sup>18</sup> Mette conto di segnalare che nulla in argomento è detto nella L. 27 settembre 2021, n. 134 (cd. Riforma Cartabia).